

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/12/23

DELL'ASSOCIAZIONE "N'ALTRA ETS"

Oggi, 20/12/23, alle ore 18.00, presso VIA LEVEG 066 (BL)

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione N'ALTRA ETS con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 07/12/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente MIRCO DI LUCE che chiama a fungere da segretaria LORENZO CASSOL, che accetta. La Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega dei soci: e precisamente inserire nomi di tutti i soci presenti LORENZO CASSOL, SARAH SOMMAVILLA, MARCO TREVISAN, LUCIA MICHELINI, JOHANNES KEINTZEL, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che è necessaria una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 07/12/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 18.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

BELLUNO, 20/12/2023

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-BIS dello Statuto di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972 ed esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 12, comma 2 BIS del d.lgs. 36/2021

La Presidente

La Segretaria



REGISTRATO A BELLUNO il

22 DIC 2023

n. 1040 serie 3 Liquidati euro 0

(ESSENTE)

IL FUNZIONARIO

Roberto ZALON

firma (Alessandro Millet) Provinciale

Oggi, _____ alle ore _____ presso _____
si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione NATURA ETS con il seguente
O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni
richieste dall'Ufficio della Regione Veneto del RUNTS - con lettera del
07/12/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente _____ che chiama a
funzione da segretario _____ che accetta. La Presidente
costatata la presenza in proprio o per delega dei soci e precisamente inserisce nomi
di tutti i soci presenti _____

1. dichiara l'assemblea regolarmente costituita e deliberante.
Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone
all'Assemblea che è necessaria una revisione dello statuto sociale per recepire le
integrazioni richieste dall'Ufficio della Regione Veneto del RUNTS - con lettera del
07/12/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo statuto viene posto ai voti e viene integralmente
approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci, così come da allegato al presente
verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea
straordinaria viene chiusa alle ore _____ previa lettura, lettura ed approvazione del
presente verbale.

La Presidente _____

La Segretario _____

STATUTO

Art.1 - Costituzione. Sede

A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione - non a scopo di lucro - denominata "N'ALTRA- ETS" L'Associazione ha sede in via Levego 66, 32100 Belluno L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutarie.

Art.2 - Scopo e oggetto

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle *attività* di interesse generale descritte in seguito, in *forma* di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere di seguito indicate:

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 5.h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6.k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
7. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Pertanto L'associazione N'Altra nasce ed è costituita da persone unite dall'urgenza di dover riportare la biodiversità al centro della crescita collettiva. Una biodiversità che sia guida per uno sviluppo rispettoso e al contempo innovativo, a favore del suolo, dell'acqua, dell'aria e della collettività, in un'ottica olistica.

L'associazione è inclusiva, contraria ad ogni disparità di genere, sesso, religione, cultura e vuole anzi creare una rete sempre più coesa e variegata di persone, abbracciando culture e saperi eterogenei.

Con biodiversità si intende la varietà, la quantità e la variabilità di forme e strutture di organismi viventi, includendo l'abbondanza, la distribuzione e l'interazione tra le diverse componenti del sistema,

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede

A norma dell'art. 10 dello Statuto Civile e con delibera dell'Assemblea Generale del 15/10/1981, l'Associazione ha sede in via ... n. ... e ha per oggetto lo studio, la promozione e l'attuazione di iniziative culturali, scientifiche, letterarie, artistiche e sportive, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della città e del territorio.

Art. 2 - Scopo e oggetto

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative culturali, scientifiche, letterarie, artistiche e sportive, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della città e del territorio, in conformità con gli statuti e le leggi vigenti.

La sede dell'Associazione è in via ... n. ... e la sede delle riunioni è in via ... n. ...

L'Associazione è costituita da soci, i quali sono ammessi a far parte dell'Associazione su proposta di due soci e approvata dall'Assemblea Generale.

L'Associazione è dotata di autonomia amministrativa e finanziaria e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale con delibera del 15/10/1981.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale con delibera del 15/10/1981.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale con delibera del 15/10/1981.



nonché la preziosa diversità culturale umana. Partendo quindi dalla consapevolezza che la biodiversità è sinonimo di ricchezza di vita sulla terra, ma che tuttavia le attività umane stanno mettendo in pericolo in vari modi, l'Associazione N'Altra si pone come scopo principale quello di **promuoverne la salvaguardia, proponendo modalità rispettose e sostenibili di lavorare il territorio, seguendone la sua vocazione, e alimentando un dialogo trans-generazionale per portare l'attenzione sull'importanza di agire collettivamente per la biodiversità in quanto bene comune.**

A tal fine, gli scopi e le attività che l'associazione intende seguire riguardano tre aree di intervento principali: **cultura, cultura e arte:**

1) N'ALTRA CULTURA

- promuovere la salvaguardia della biodiversità
- promuovere la sostenibilità ambientale ed economica tramite il recupero del territorio e delle risorse a esso correlate;
- favorire la ricerca e la diffusione di tecniche e pratiche agronomiche che escludano l'utilizzo della chimica di sintesi, che promuovano la biodiversità, e che sviluppino sistemi agroalimentari resilienti in un contesto di cambiamento climatico;
- favorire lo sviluppo di una rete di tutela del territorio montano e semi-montano, attraverso la ricerca, la sperimentazione e il miglioramento di tecniche agricole e artigianali, per favorire il contrasto e l'adattamento alla crisi climatica;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nel settore primario, per favorire il miglioramento di tecniche agricole e artigianali, nel rispetto dei principi della sostenibilità ecologica e con particolare attenzione alle implicazioni di carattere socio-culturale.
- creare un centro di condivisione delle attrezzature, strumenti, materiali e colture, che possa fungere anche da spazio didattico e culturale;
- organizzare e partecipare a progetti per lo sviluppo di forme di colture ecocompatibile;
- promuovere e svolgere attività dedicate all'agricoltura sociale;
- favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti agroalimentari del territorio locale attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e trasformatore;
- realizzare attività di sensibilizzazione dei ristoratori del territorio per una distribuzione dei prodotti coltivati in modo rispettoso per l'ambiente;
- sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale con enti pubblici e/o privati che promuovono attività legate alla tutela della biodiversità, dell'educazione ambientale e alimentare e della tutela dei diritti umani e dell'intera rete del vivente;
- promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione, anche tramite la produzione e diffusione di materiali informativi e documentativi, cartacei o digitali;
- sviluppare una piattaforma digitale dove caricare il materiale conoscitivo inerenti le colture rigenerative accessibile a livello internazionale.

2) N'ALTRA CULTURA:

- promuovere attività formative, informative ed educative di vario tipo attorno ai temi dedicati alle colture rigenerative, alla biodiversità, alla protezione dell'ambiente e alla sostenibilità;
- organizzare eventi, convegni, corsi, workshop, attività didattiche ed educative per la promozione della biodiversità e la cultura della biodiversità;
- produrre materiale informativo/ documentativo di cui sopra, sia cartaceo sia digitale;

1990

...e, in ogni caso, non si può non riconoscere che la cultura è un valore che non si può vendere e che non si può comprare. La cultura è un bene che non si può consumare e che non si può accumulare. La cultura è un bene che si può solo vivere e che si può solo trasmettere. La cultura è un bene che non si può vendere e che non si può comprare. La cultura è un bene che non si può consumare e che non si può accumulare. La cultura è un bene che si può solo vivere e che si può solo trasmettere.

Il prodotto è stato sottoposto a una serie di test di laboratorio e di campo, al fine di verificare la sua efficacia e la sua sicurezza. I risultati sono stati positivi e il prodotto è stato approvato per la commercializzazione.

- avviare attività di sensibilizzazione (es. giornate in campo, concorsi ecc.) attorno ai temi dell'agricoltura rigenerativa e dell'agro-ecologia;
- avviare scambi culturali con realtà in linea con i valori di N'Altra, sotto forma di eventi, gemellaggi, viaggi, ecc.
- realizzare una piattaforma online dove mettere a disposizione materiale informativo, raccolte a livello nazionale e internazionale delle colture rigenerative e, in generale, su pratiche produttive sostenibili;
- creare un centro culturale per diffondere conoscenze legate alla sostenibilità ambientale, fare formazione, e per fare da punto di riferimento per la società civile, in modo anche da contrastare lo spopolamento giovanile.

3) N'ALTRA ARTE

- progettare e organizzare iniziative, spettacoli ed eventi culturali e artistici nel campo cinematografico, fotografico, musicale, televisivo, teatrale e intrattenimento opportuni e affini alle finalità su dette, con particolare riferimento ai temi della biodiversità e della tutela dell'ambiente e veicolando i principi dell'associazione ad un pubblico il più ampio possibile;
- realizzare ogni forma artistica e di produzioni editoriali, artigianali e di materiale informativo, al fine di veicolare i valori dell'associazione, di cui sopra;
- organizzare concorsi cinematografici, artistici, editoriali ecc, che abbiano come finalità quella di diffondere informazione e sensibilizzare attorno ai temi della biodiversità e della tutela dell'ambiente;
- sviluppare e promuovere dei percorsi turistici per valorizzare un turismo responsabile, attento e sensibile alle tematiche ambientali e sociali;
- contrastare la tendenza allo spopolamento attraverso la promozione e la valorizzazione di un tessuto professionale e di competenze artigianali.

L'associazione potrà depositare un marchio ai fini di valorizzare le colture, le produzioni, la cultura e l'arte che assume come valore la biodiversità, il cui utilizzo sarà concesso nel rispetto del regolamento approvato dall'associazione stessa.

L'associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse, deliberate dal Consiglio direttivo, quali a titolo di esempio la somministrazione di alimenti e bevande durante la realizzazione di eventi culturali, la vendita di gadget divulgativi gli scopi, la vendita di prodotti ai fini sempre finalizzati alla diffusione degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 13-14-15 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale

[illegible]

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche, Enti, associazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente
- l'organo di controllo e Revisore legale dei conti, al raggiungimento dei parametri stabiliti dal decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 7 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.





Le Assemblee straordinarie di modificazione dello statuto o scioglimento sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti e in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera, mail, fax purchè comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a sei membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per TRE esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per TRE esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Le Assemblée straordinaria di modificazione dello statuto e scioglimento sono valide in prima convocazione con la presenza del 50% del capitale e in seconda convocazione con la presenza del 30% del capitale. Le Assemblée straordinarie sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole del 2/3 dell'Assemblea. Le Assemblée straordinarie sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole del 2/3 dell'Assemblea. Le Assemblée straordinarie sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole del 2/3 dell'Assemblea. Le Assemblée straordinarie sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole del 2/3 dell'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio d'Amministrazione è formato da 5 membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio.

Art. 11 - Presidente e Vicepresidente
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea per un periodo di 3 anni. Il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea per un periodo di 3 anni. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi. Il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi. Il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la società nei rapporti con i terzi.



I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Art.8 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.9- Organo di controllo -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge dura quanto il consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.10 - Quote

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la comunicazione di accettazione annotata nel libro soci e deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Direzione
Dipartimento
Dipartimento



potrà di fatto essere co-ordinata, per meglio dire, quale la operazione bancaria, essere
che si assume a sua dell'azienda

Art. 8 - Obbligo

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Art. 9 - Obbligo

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Art. 10 - Obbligo

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Art. 11 - Ammissione

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Le società che, in base al proprio statuto, hanno per oggetto l'esercizio di attività
relativa alla gestione delle attività produttive, sono tenute a depositare presso il
registro delle società, presso il Tribunale di Milano, un documento che attesti la
esistenza di una struttura organizzativa che consenta di svolgere le attività produttive
in modo efficiente e produttivo.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli 12/13/14. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.12 - Cessazione

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o per esclusione o per morte.

Art.13 - Recesso

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Esclusione

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.15 - Diritti

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate che *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Art. 16 - Volontari/ie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/ie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



di Berlino

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione .
L'associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi .

ART. 17- Apporti di lavoro degli associati e/o di terzi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

Art.18 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale se obbligata a redarlo per legge.

ART. 19 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Art.20 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

Il diritto di voto è riservato ai soci che abbiano versato la quota di partecipazione e non agli altri soci che non abbiano versato la quota di partecipazione. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 - Adempimenti di lavoro degli associati e/o di terzi. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 - Patrimonio sociale e bilancio. L'associazione deve assicurare l'informazione e la trasparenza nei confronti dei soci e delle autorità competenti. L'associazione deve assicurare anche per la responsabilità civile verso i terzi.



E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e gli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007, ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

Art.22 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.23 - Clausola compromissoria

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

24 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

Marco Shuc